

Milano, 17 Marzo 2020
Prot. AL n. 6-20 MV/ml

IMPRESE ASSOCIATE ASSOLEGNO / Professionisti Associati ANTIAL

**Oggetto: Ulteriori note - Emergenza sanitaria - attività di Cantiere e DPCM 11
Marzo 2020**

Caro Associato,

Di seguito si riportano le note trasmesse dalla Rete delle Professioni Tecniche riguardo l'attività nei cantieri e i compiti del Direttore dei lavori, del Responsabile dei lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) alla luce delle disposizioni circa l'emergenza COVID-19.

Con riferimento al DPCM dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", non prevede la sospensione delle attività produttive connesse alla realizzazione di un'opera ma soltanto "le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione" (art. 1, comma 7, lettera c). Tutte le altre attività di cantiere, dunque, possono proseguire, ed in particolare quelle attinenti a specifiche situazioni di urgenza o di gestione dell'emergenza (e.g. di edilizia ospedaliera, infrastrutture strategiche, opere legate alla ricostruzione post sisma...). Non esistono pertanto obblighi generalizzati di sospensione delle attività di cantiere, anche se appare utile sottolinearne la necessità qualora vengano meno i requisiti minimi di sicurezza disposti dall'emergenza sanitaria attualmente in corso.

A livello di cantiere, le figure del Responsabile dei Lavori (il Committente stesso, oppure il Tecnico da esso nominato per farne le veci) e del CSE (Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione) sono quelle più direttamente legate alla predisposizione, prescrizione e controllo di procedure idonee ad attivare forme di contenimento del contagio.

Benché sia necessario valutare caso per caso ogni azione, è opportuno attenersi al protocollo operativo di seguito indicato:

- Attivare un concerto tra il Direttore dei Lavori, i soggetti sopra indicati, i rappresentanti della Stazione Appaltante e dell'Impresa esecutrice atto a valutare le condizioni di ostacolo alla chiusura del cantiere, verbalizzandone gli esiti e ripetendo questa operazione almeno due volte nel periodo di cogenza del suddetto Decreto;



- Valutata la possibilità/opportunità/necessità di proseguire i lavori, il CSE acquisisce dall'impresa la valutazione del rischio riferita all'emergenza in essere e predisporre una procedura volta a integrare il PSC e di conseguenza attuare gli indirizzi di cui al comma 7 lettera d ("assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale") e comma 8 ("siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni") del DPCM 11 marzo 2020, condividendola con il Responsabile dei Lavori;
- Tale procedura deve essere illustrata all'Impresa esecutrice cui spetta l'obbligo di informare e formare le maestranze circa i rischi generali di contagio e, soprattutto, circa l'importanza di assumere, fuori dall'orario di lavoro, comportamenti coerenti con le indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie;
- Il Direttore dei Lavori assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali impatti che l'adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la programmazione, gestione, esecuzione, ecc. delle opere;
- Laddove l'adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse l'esecuzione di una specifica attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la corrispondenza alle prescrizioni di progetto, il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le attività di cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE.

Ti ricordo infine che la struttura di Assolegno è a tua completa disposizione di cui di seguito i relativi riferimenti:

Matteo Izzi	Ufficio Tecnico	T. 02 80604 630	E-mail: matteo.izzi@federlegnoarredo.it
Carmen Prisco	Segreteria	T. 02 80604 577	E-mail: carmen.prisco@federlegnoarredo.it

Marco Luchetti
Responsabile Assolegno

